

ALLEGATO A

SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI EDIFICI UTILIZZATI DALL'UNIVERSITA DELLA VALLE D'AOSTA – UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE, PER IL PERIODO 1° GENNAIO 2021 – 31 DICEMBRE 2022, EVENTUALMENTE RINNOVABILE DI ULTERIORI 12 MESI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA A), DEL D.LGS. N. 50/2016 - CIG N. Z5E2F97C90.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

Art. 1 – Oggetto, durata e disciplina applicabile

Le presenti condizioni particolari di contratto hanno per oggetto il servizio di vigilanza attiva, attraverso Guardie Particolari Giurate, ed in particolare la vigilanza ispettiva e la telesorveglianza con intervento su allarme da svolgersi presso le tre sedi di Ateneo nei comuni di Aosta e Saint-Christophe (AO).

Il contratto decorrerà dal 1° gennaio 2021 e terminerà il 31 dicembre 2022. Ai sensi dell'articolo 106, comma 11, del D.lgs n. 50/2016, l'Ateneo si riserva la facoltà di modificare la durata del contratto in corso di esecuzione ricorrendo all'eventuale proroga tecnica, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura per l'affidamento del servizio di cui all'oggetto, per un periodo non superiore a sei mesi.

I rapporti tra le parti contraenti sono regolati:

- dal Capitolato d'Oneri per l'abilitazione dei prestatori di servizi al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- dall'Allegato A al Bando "Servizi" – Condizioni generali di contratto relative alla prestazione di servizi;
- dall'Allegato 7 al Capitolato d'Oneri "servizi" per l'abilitazione dei prestatori di "Servizi di vigilanza e accoglienza" ai fini della partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- dalle presenti Condizioni particolari di contratto (allegato A), che in caso di contrasto prevalgono sull'Allegato A al Bando "servizi";
- dalle condizioni del Capitolato tecnico (allegato B);
- dalla proposta della ditta affidataria e dalla relativa accettazione dell'Ateneo.

Art. 2 – Responsabile della corretta esecuzione del contratto

Per tutti gli adempimenti relativi all'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è designata Responsabile Unico del Procedimento, Daniel Blanc, funzionario dell'ufficio Acquisti e Patrimonio.

Art. 3 – Documento unico valutazione rischi da interferenze (DUVRI)

Per il presente servizio, svolgendosi esclusivamente durante le ore di chiusura delle sedi sono escluse la predisposizione del DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze) e la conseguente stima dei costi della sicurezza.

Art. 4 – Importo presunto del servizio e corrispettivo

L'importo presunto per il servizio di vigilanza delle tre sedi di Ateneo, per il periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2022 (biennale), è stato stimato in euro 21.528,00 al netto dell'Iva di legge.

L'importo presunto risulta così suddiviso:

- vigilanza ispettiva (ispezioni interne e/o esterne delle sedi – attività dettagliatamente descritta nel capitolato tecnico) stimata in presunte 2.190 ispezioni annue da circa 8 minuti, per la tariffa di euro 0,45 al minuto ad ispezione:
 - importo annuo = 7.884 €
 - importo biennio = 15.768 € (7.884 x 2 anni)
- telesorveglianza con intervento su allarme (gestione a distanza di segnali, informazioni e allarmi ed eventuale intervento sul posto di Guardie Particolari Giurate – attività dettagliatamente descritta nel capitolato tecnico) stimato in 80 €/mensile ad impianto (12 mesi per 3 sedi):
 - importo annuo = 2.880 € (80 €/mensile x 36 mesi)
 - importo biennio = 5.760 € (2.880 € x 2 anni)

L'affidamento sarà effettuato a favore della ditta che offrirà il prezzo più basso per il servizio di vigilanza in oggetto, per il periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2022.

L'importo offerto dovrà comprendere gli oneri della sicurezza propri, spese generali ed utile d'impresa. Inoltre, il prezzo dovrà essere remunerativo del costo della manodopera, ottenuto in stretta applicazione dei contratti di lavoro di categoria, delle eventuali maggiorazioni territoriali, dei materiali e delle attrezzature.

Art. 5 – Rinnovo

L'Università, entro il 01/12/2022, nel caso in cui il servizio sia stato svolto con puntualità e soddisfazione, ha la facoltà di rinnovare il presente affidamento per ulteriori 12 mesi alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, dandone comunicazione via PEC alla ditta affidataria, la quale, entro cinque giorni naturali e consecutivi comunica l'accettazione o il rifiuto della proposta di estensione contrattuale.

Art. 6 - Sopralluogo

In relazione alla specificità delle attività da effettuare, l'Operatore Economico che intende partecipare alla Richiesta di Offerta (RdO n. 2708316) è OBBLIGATO a contattare l'ufficio Acquisti e Patrimonio al n. 01651875320, per calendarizzare un sopralluogo presso le sedi dell'Ateneo. Il sopralluogo dovrà essere richiesto entro e non oltre la data di scadenza per la presentazione delle offerte.

A seguito di sopralluogo sarà redatto e sottoscritto da entrambe le parti un verbale che riassumerà le evidenze emerse durante lo stesso.

Art. 7 – Fatturazione e pagamenti

L'Università provvederà al pagamento del servizio effettuato in rate trimestrali posticipate entro trenta giorni dal ricevimento della fattura elettronica, previo accertamento da parte del Responsabile del Procedimento che la prestazione effettuata risponda ai termini ed alle altre condizioni pattuite, e previa verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa della ditta.

Le fatture, intestate all'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, dovranno essere trasmesse in modalità telematica tramite pec al seguente indirizzo protocollo@pec.univda.it e dovranno indicare i seguenti riferimenti:

- numero e anno del provvedimento dirigenziale di affidamento;
- estremi dell'ordinativo del servizio;
- codice identificativo di gara (C.I.G.);
- estremi identificativi del C/C dedicato ai pagamenti della pubblica amministrazione.

Per tutto quanto non specificato, si rimanda a quanto indicato all'art. 9 – fatturazioni e pagamenti dell'allegato A al Bando "Servizi" – Condizioni generali di contratto relative alla prestazione di servizi.

Art. 8 – Responsabilità e obbligazioni della ditta affidataria

Il servizio dovrà essere espletato con personale abilitato all'esercizio dell'attività di vigilanza armata, Guardie Particolari Armate (GPG), ai sensi della normativa vigente, ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.

La ditta affidataria è obbligata ad applicare nei confronti dei propri dipendenti, e se costituita in forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati nella esecuzione dei lavori oggetto del servizio, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di settore applicato, anche se non siano aderenti alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto e indipendentemente dalla forma giuridica, natura, struttura e dimensione e da ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale, nonché un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali in quanto applicabili.

La ditta affidataria è tenuta ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità, i termini e le prescrizioni contenute.

La ditta affidataria è tenuta ad eseguire quanto prevede l'oggetto del servizio con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Ateneo del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.

La ditta è tenuta all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed infortunistiche, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale dipendente o dei soci lavoratori nel caso di cooperative, e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi, con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione in vigore.

La ditta è direttamente responsabile per infortuni o danni arrecati a persone o cose dell'Ateneo o a terzi, occorsi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori nell'esecuzione degli obblighi assunti con il contratto, con conseguente esonero dell'Università da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.

La ditta è tenuta all'osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare a quanto disposto dagli artt. 17 e 18. È fatto inoltre obbligo di

ottemperare alle norme di cui agli artt. 71 e 77 del medesimo D.Lgs. n. 81/2008 dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione al servizio effettuato.

Art. 9 – Garanzie assicurative

La ditta affidataria è responsabile dei danni cagionati a persone o cose durante l'espletamento dei servizi da parte del proprio personale.

La ditta affidataria dovrà provvedere alla stipula di adeguata polizza assicurativa a copertura di eventuali danni a persone e/o a beni dell'Università. Copia della polizza dovrà essere trasmessa all'Università prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto.

Art. 10 – Penali

Qualora la ditta affidataria esegua la prestazione in ritardo o in modo non conforme a quanto stabilito, l'Ateneo procede alla contestazione scritta delle inadempienze riscontrate mediante e-mail o PEC. La ditta ha cinque giorni lavorativi di tempo dal ricevimento della contestazione per presentare le proprie controdeduzioni.

Entro i successivi cinque giorni lavorativi, l'Ateneo deve comunicare le proprie conclusioni e, ove ritenga di non dover accogliere le ragioni della ditta affidataria ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, procede all'applicazione delle seguenti sanzioni pecuniarie, salvo l'eventuale risarcimento del danno ulteriore:

- a) in caso di rilevazione di non conformità di cui al capitolato tecnico è dovuta una penale pari a 30,00 euro per ogni singola non conformità rilevata.

Nel caso in cui l'importo delle penali complessivamente raggiunga il limite del 10 % (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale, l'Università potrà procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Qualora il contraente non esegua la prestazione, l'Ateneo, dopo aver inutilmente intimato l'adempimento della medesima, procede alla risoluzione del contratto, salvo l'eventuale risarcimento del danno ulteriore.

Art. 11 – Divieto di cessione e facoltà di recesso dal contratto

Secondo quanto indicato agli artt. 13 e 14 delle "Condizioni generali di contratto relative alle prestazioni di servizi", allegato 1 al Bando del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, è fatto divieto assoluto alla ditta affidataria di cedere, a qualsiasi titolo il contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

L'Università si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di recedere, anche parzialmente, in ogni momento dal contratto di cui all'oggetto. In tale ipotesi il corrispettivo dovuto alla ditta verrà ridotto proporzionalmente alla consistenza delle attività ed alla durata del servizio. Essa ne darà comunicazione alla ditta con un preavviso di almeno dieci giorni mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di recesso dell'Ateneo, la ditta affidataria ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

Art. 12 – Risoluzione del contratto

Nel caso in cui il servizio non sia reso secondo quanto pattuito, l'Ateneo provvederà a segnalare il disservizio in forma scritta, anche via e-mail. La ditta affidataria, nei cinque giorni successivi al ricevimento della contestazione, ha la facoltà di fornire le proprie motivazioni. Resta fermo l'obbligo da parte della ditta affidataria di provvedere a sanare la situazione nel termine massimo di sette giorni naturali e consecutivi. Qualora la ditta affidataria non provveda, nei termini previsti, a sanare le inadempienze contestate, è fatta salva la facoltà per l'Ateneo, ai sensi dell'art. 1454 Codice civile, di procedere alla risoluzione del contratto.

Costituiscono causa di risoluzione del contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, previa comunicazione scritta inviata alla ditta affidataria, i seguenti casi:

- a) cessazione dell'attività, fallimento dell'attività e liquidazione coatta amministrativa;
- b) violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i., in particolare in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa;
- c) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita al precedente articolo 9 delle presenti condizioni particolari, ovvero oltre il 10 % (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale;
- d) mancato adempimento delle prestazioni richieste;
- e) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni dei requisiti di ordine generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario;
- f) violazione del divieto di cessione del contratto.

La risoluzione del contratto produrrà i propri effetti dalla ricezione, da parte della ditta affidataria, della comunicazione di risoluzione, inviata tramite PEC.

L'Ateneo si riserva, ai sensi dell'art. 1, c. 13 del Decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012 n.135, di recedere in ogni momento dal contratto nel caso in cui, successivamente alla stipula del medesimo, intervenissero, per il servizio richiesto, convenzioni Consip a condizioni migliorative e la ditta affidataria non acconsenta ad adeguare le proprie condizioni economiche alle modifiche migliorative proposte da Consip S.p.A.

Art. 13 – Subappalto

É fatto assoluto divieto di cessione anche parziale del contratto di servizio a pena di nullità.

Art. 14 – Tracciabilità dei flussi finanziari

In caso di affidamento, si evidenzia, pena la nullità assoluta del contratto, il vincolo dell'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136. A tal fine la ditta affidataria sarà invitata a comunicare all'Ateneo gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati al servizio in oggetto nonché le generalità delle persone delegate ad operare su di essi.

Art. 15 – Foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere circa l'applicazione, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione connessa al presente contratto è da ritenersi competente il foro di Aosta.

Art. 16 – Trattamento dei dati e privacy

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento in oggetto. Il titolare del trattamento è l'Università della Valle d'Aosta. Il responsabile della protezione dei dati dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste è contattabile ai seguenti indirizzi: e-mail: rpd@univda.it – PEC: protocollo@pec.univda.it con una comunicazione avente ad oggetto: "All'attenzione del RPD dell'Università della Valle d'Aosta".

Art. 17 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare:

- a. il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";
- b. il Codice civile e le altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
- c. tutte le norme, le leggi ed i regolamenti indicati al punto 7.1 dell'allegato 7 al Capitolato d'Oneri "servizi" per l'abilitazione dei prestatori di "Servizi di vigilanza e accoglienza" ai fini della partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, nonché tutte le fonti di norme tecniche attinenti al servizio in oggetto e quelle che entreranno in vigore durante la vigenza del contratto.